




**COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO**

Provincia di Fermo

**PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE  
PER DELOCALIZZAZIONE EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE  
DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 24.08.2016**

- Art. 2 Legge Regionale n. 25 del 2 agosto 2017 -

Foglio n. 3

I Committenti		
Sig.ri <b>CAMELI Gabriele</b> e <b>PATERNESI MELONI Luciana</b> C.da San Salvatore n. 38 - 63854 - SANTA VITTORIA IN MATENANO (FM)		
Elaborato	Scala	Tavola
Relazione tecnica generale	-	<b>1</b>
	Data	
	FEB 2019	
		
<b>Il Tecnico</b> <b>Ing. Primo MAZZAFERRO</b> ✉ P.zza Municipio n. 6 - 62020 - PENNA SAN GIOVANNI (MC) ☎ 0733 699066 📠 0733 699066 📠 347 1594011 📄 Cod. Fisc. MZZ PRM 67S09 G436H - p. IVA 01318950431 ✉ e-mail: p.mazzafarro@tiscali.it - PEC: primo.mazzafarro@ingpec.eu		

## INDICE

Indice .....	Pag.	1
Premessa .....	Pag.	2
Vista aerea .....	Pag.	3
Inquadramento catastale .....	Pag.	6
Inquadramento urbanistico e vincolo del PRG .....	Pag.	7
Descrizione della variante .....	Pag.	9
Inquadramento giuridico della variante .....	Pag.	11
Documentazione fotografica.....	Pag.	14
Stralcio PAI .....	Pag.	16
Stralci altre tutele PRG .....	Pag.	17
Stralci vincolo idrogeologico e Legge 431/1985.....	Pag.	21
Stralcio aree SIC e ZPS.....	Pag.	22
Conclusioni .....	Pag.	23
Elaborati della variante .....	Pag.	24

## PREMESSA

La presente proposta di variante al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Santa Vittoria in Matenano (FM), riguarda la riduzione del vincolo dell'ambito di tutela dei corsi d'acqua individuato nella tavola 1 del PRG in prossimità dell'area di proprietà dei sig.ri **CAMELI Gabriele**, nato a Force (FM) il 04.04.1948 (cod. fisc. CML GRL 48D04 D691C), e **PATERNESI MELONI Luciana**, nata in Amandola (FM) il 20.01.1958 (cod. fisc. PTR MNL 58A60 A252N), entrambi residenti a Santa Vittoria in Matenano (FM) in c.da San Salvatore n. 38.


Tale esigenza è diretta conseguenza della crisi sismica iniziata in data 24.08.2016 in quanto l'abitazione di residenza, individuata in catasto al foglio n. 3 particella n. 118, risulta inagibile come stabilito dall'ordinanza sindacale n. 59 del 06.03.2017; per lo stesso edificio è stato poi concluso il procedimento di valutazione preventiva del livello operativo ed accordato il livello "L3".


Lo stato di gravità del danno dell'edificio di residenza ed altre valutazioni oggettive meglio illustrate in seguito hanno indotto il proprietario all'esecuzione di un intervento di "demolizione e ricostruzione con delocalizzazione" dell'edificio nell'area antistante oltre la SS 210 sempre di proprietà dei sig.ri CAMELI Gabriele e PATERNESI MELONI Luciana come riscontrabile nelle tavole grafiche allegate.

In tale area, idonea dal punto di vista geologico per l'edificazione in quanto semipianeggiante e non interessata da fenomeni franosi, insiste il vincolo di inedificabilità assoluta dettato dal vincolo di tutela dei corsi d'acqua e indicato nella tavola 1 del PRG vigente.

Catastalmente l'area destinata alla delocalizzazione dell'immobile è contraddistinta al foglio n. 3 particelle n. 74-75-280.

VISTA AEREA






Vista 3D da sud



Vista 3D da nord



## INQUADRAMENTO CATASTALE



Dal punto di vista catastale l'area interessata dall'intervento riguarda le particelle numero 74-75-280 del foglio 3 del Comune di Santa Vittoria in Matenano, di proprietà dei sig.ri CAMELI Gabriele e PATERNESI MELONI Luciana.

Edificio inagibile: foglio n. 3 particella n. 118


Area di delocalizzazione: foglio n. 3 particelle n. 74-75-280

## INQUADRAMENTO URBANISTICO E VINCOLO DEL PRG

L'attuale strumento urbanistico del Comune di Santa Vittoria in Matenano, è il Piano Regolatore Generale adeguato al PPAR.

Come detto la tavola 1 del PRG intitolata "ambiti di tutela dei corsi d'acqua" riporta, ai sensi dell'art. 29 delle NTA del PPAR, l'ambito di tutela definitivo dei corsi d'acqua.

Di seguito si riporta lo stralcio della tavola nella zona in esame:



La zona in esame, come riscontrabile dalla vista aerea sopra riportata, si presenta coltivata a vigneto e uliveto oltre a qualche altre alberatura da frutto direttamente gestite a cura dei sig.ri CAMELI Gabriele e PATERNESI MELONI Luciana.

Dal punto di vista orografico l'area è in prossimità della valle del fiume Tenna e si presenta semipianeggiante o con lieve pendenza media di circa il 9%.

La norma che regola le attività nelle zone di tutela è l'art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG che di seguito si riporta:

## **Art. 18 – AMBITI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA**

*In tale ambito è fissata una zona di rispetto inedificabile in cui sono ammessi esclusivamente interventi di recupero ambientale nonché l'esercizio delle attività agro-silvopastorali e le opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche.*

*Nella fascia contigua di mt. 10 a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine è vietata l'aratura di profondità superiore a cm. 50. All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione dei reflui non depurati salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche. I lavori di pulizia fluviale (eliminazione di piante ed arbusti, di depositi fangosi e l'eventuale riprofilatura dell'alveo) possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell'alveo al deflusso delle acque e comunque senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.*

*In particolare nell'ambito di tutela sono vietate:*

- ogni nuova edificazione nonché ampliamento di edifici esistenti;*
- l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti;*
- opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra salvo per le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e le captazioni d'acqua ed il trattamento delle acque reflue.*


*In particolare nell'ambito di tutela sono vietati gli interventi di cui all'art. 27 delle NTA del Piano Paesistico Regionale per gli ambiti di tutela integrale.*

*Pertanto sono vietati:*

- a) ogni nuova edificazione nonché ampliamento di edifici esistenti;**
- b) l'abbattimento di vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo-industriale. Resta salvo quanto regolamentato dalla L.R. 8/87 e successive integrazioni e modificazioni, nonché quanto previsto dalla L.R. 34/87 per il solo miglioramento delle tartufaie controllate;*
- c) il transito con mezzi motorizzati fuori delle strade statali, provinciale, comunali vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agrosilvo pastorale;*
- d) l'allestimento di impianti, di percorsi, o di tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati;*
- e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla circolare del Ministero LL.PP. 9 febbraio 1979, n. 400;*
- f) l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti.  
Per le cave esistente si applica quanto previsto dall'art. 27, voci f1), f2), f)3, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.A.R.;*
- g) la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli;*
- h) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le recinzioni a servizio di colture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari;*
- i) opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra salvo per le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e le captazioni d'acqua ed il trattamento delle acque reflue.*

## DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

Come meglio riscontrabile nella tavola 3 la presente proposta consiste nella semplice riduzione dell'area dell'ambito di tutela del fiume **Tenna** per una piccola porzione necessaria per l'attuazione dell'intervento. Di seguito si riporta lo stralcio di proposta della Tavola 3.



Tale riduzione del vincolo riporta l'area in esame a "**zona agricola - E**" e NON modifica le norme Tecniche di Attuazione del Piano.

Il fiume Tenna è inquadrato dal PPAR come "fiume di 1<sup>a</sup> classe" e l'art. 29 del PPAR "corsi d'acqua" prevede una fascia di tutela provvisoria di **175 mt** per ogni lato in fascia subappenninica. La riduzione proposta quindi rispetta ampiamente questo limite in quanto la distanza minima dal fiume della fascia di tutela risulta di circa **275 mt**.

Si evidenzia che l'area in esame da sottrarre al vincolo di tutela, oltre alla rilevante distanza dal fiume Tenna, si trova mediamente sopraelevata di 15 mt per cui sono ampiamente scongiurati eventuali fenomeni di esondazione del fiume stesso; tale condizione è anche confermata dal PAI che non riporta aree esondabili (si veda stralcio

PAI) ne aree instabili o in frana. Per l'approfondimento di questo particolare aspetto si veda la specifica relazione del geol. Daniele Mercuri.

Dal punto di vista naturalistico e del paesaggio sono comunque sempre preservate le caratteristiche peculiari esistenti; infatti l'area boscata lungo il fiume e il paesaggio agricolo coltivato con i relativi insediamenti rimangono immutati.

Altro aspetto di particolare importanza è l'attuale posizione del fabbricato inagibile da ricostruire. Come si può osservare dal rilievo topografico e dalla sezione longitudinale A-A riportate nelle tavole 2 e 3, esso è situato a ridosso di una scarpata alta circa 30 mt; indubbiamente rappresenta un potenziale pericolo per l'edificio stesso e per la pubblica incolumità dei suoi fruitori. Anche questo aspetto è meglio approfondito nella relazione del geol. Daniele Mercuri.

Si segnala anche la distanza del fabbricato dalla SS 210 che è di circa 5 mt (notevolmente inferiore ai 20 mt previsti dal codice della strada) e rappresenta, oltre ad un concreto disagio per i residenti, anche un pericolo per l'intenso traffico veicolare.

In sintesi la delocalizzazione dell'edificio nell'area antistante indicata in planimetria riveste particolare importanza anche per le condizioni di sicurezza generali.

## INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA VARIANTE

Per la variante al PRG in oggetto risulta applicabile le recente Legge Regionale 2 agosto 2017, n. 25 "Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016". Infatti come stabilito all'art. 1 si può far ricorso alle semplificazioni previste solo per interventi di riparazione o di ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 2016 e ricadenti nel cd "cratere sismico" rispondente quinti al contesto della presente pratica.

L'art. 2 della LR 25/2017 disciplina le varianti ai piani regolatori generali e in particolare al comma 1 si stabilisce che *"le varianti sono approvate in via definitiva dal Comune ai sensi del **comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), nei termini ridotti alla metà"***.

Ulteriori semplificazioni sono previste dal:

- comma 3: Le varianti di cui al comma 1 possono derogare alle previsioni dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTC), al piano paesistico ambientale regionale (PPAR) di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 197 del 3 novembre 1989, anche con riferimento ai Comuni che non hanno adeguato a esso il proprio strumento urbanistico generale, nonché al piano di inquadramento territoriale (PIT)...
- comma 6: Alle varianti disciplinate da questo articolo non si applicano le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile") e le limitazioni previste dal comma 9 dell'articolo 26 bis della l.r. 34/1992.

La presente variante al PRG è dunque inquadrata ai sensi del comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 che recita:

*5. Le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, **sono approvate in via definitiva dal consiglio comunale ai sensi dell'articolo 30 della presente legge.***

### Art. 30

(Adozione e approvazione degli strumenti urbanistici attuativi)

1. I piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, sono adottati dal Comune e le relative deliberazioni, corredate dagli elaborati di cui all'articolo 34, sono depositate presso la sede

comunale per trenta giorni consecutivi (15 giorni nel caso in esame).

2. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso affisso all'albo pretorio del Comune. Durante tale periodo chiunque può prendere visione dei piani e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni e opposizioni (15 giorni nel caso in esame).

3. Le deliberazioni e gli elaborati di cui al comma 1 sono inviati contestualmente al deposito alla Provincia competente per territorio, che, entro sessanta giorni (30 giorni nel caso in esame) decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il Comune approva i piani motivando puntualmente sulle osservazioni formulate dalla Provincia o, decorso inutilmente il termine, prescindendo dalle osservazioni medesime.

4. Il Comune approva i piani decidendo, altresì, in ordine alle osservazioni e opposizioni presentate ai sensi del comma 2.

5. Il Comune, entro novanta giorni dall'approvazione dei piani, trasmette alla Provincia e alla Regione copia delle relative deliberazioni. La Provincia e la Regione possono richiedere anche copia degli elaborati del piano.

In merito **all'assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS)**, l'art. 2 comma 7 della LR 25/2017 stabilisce:

- comma 7: Nei procedimenti di questo articolo, il Comune è autorità competente nel procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), se necessaria ai sensi della legislazione statale e regionale vigente. Le Province partecipano al medesimo procedimento in qualità di soggetti competenti in materia ambientale ai sensi della lettera s) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e forniscono la necessaria assistenza tecnica ai Comuni. La VAS è resa all'interno della conferenza dei servizi di cui al comma 2.

La variante in oggetto risulta **esente** da tale procedura in quanto la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1813 del 21.12.2010 "*Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010*" al punto 1.3 dell'allegato 1 (ambito di applicazione) stabilisce:

- sottopunto 8: Non sono comunque soggetti a VAS:

- in quanto già esclusi dalla normativa nazionale vigente:
  - a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di stato;
  - b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
  - c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
  - c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.
- in quanto non hanno impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale:
  - d) le varianti di cui all'art. 15 co. 5 della l.r. 34/1992;**
  - e) le modifiche non sostanziali di piani e programmi diversi dagli strumenti urbanistici comunali, motivatamente e formalmente attestate come tali dall'autorità procedente;

- f) i piani attuativi di cui all'art. 4 della l.r. 34/1992 e i piani complessi comunque denominati previsti da norme vigenti che non comportano varianti ai relativi PRG o parti di essi già sottoposti a VAS;
- g) gli strumenti attuativi di piani settoriali che siano già sottoposti a VAS e che dettagliano scelte progettuali su localizzazioni già individuate;
- h) le varianti al PRG contenenti precisazioni normative a chiarimento di meccanismi di attuazione delle previsioni insediative, ferma restando l'entità del carico urbanistico;
- i) le varianti al PRG contenenti correzioni di errori cartografici del PRG stesso;
- j) le varianti al PRG contenenti reiterazione di vincoli espropriativi decaduti;
- k) le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non determinino incrementi del carico urbanistico, che non contemplino trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;**
- kbis) le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non contemplino il trasferimento della capacità edificatoria in siti diversi da quelli originari e che non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o di Valutazione di Incidenza, per ciascuno dei seguenti casi:
- per l'uso residenziale, incremento della capacità edificatoria contenuto entro il limite del 20% del volume lordo esistente per complessivi 200 mc;
  - per gli usi non residenziali, incremento della capacità edificatoria contenuta entro il limite del 20% della superficie utile lorda esistente per complessivi 400 mq.
- l) le varianti agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98, purché non comportino ampliamenti al di fuori dei lotti fondiari esistenti e non comportino cambi di destinazione d'uso e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;
- in quanto le scelte pianificatorie sono state già effettuate con i rispettivi Piani Regolatori Generali:
- m) i piani attuativi di cui al titolo IV della l.r. 34/1992 che non comportano varianti ai relativi PRG non sottoposti a VAS, purché non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;
- in quanto le scelte pianificatorie sono state già effettuate con i rispettivi Piani Regolatori Generali e in quanto la procedura di VIA consente di valutare la significatività degli impatti derivanti dagli interventi previsti:
- n) i piani attuativi di cui al titolo IV della l.r. 34/1992 che non comportano varianti ai relativi PRG non sottoposti a VAS, che riguardano i progetti di sviluppo o riassetto, di cui ai punti 5)a e 5)b dell'Allegato 82 della L.R. 7/2004.


Quindi il verificarsi delle condizioni "d" e "k" implica la **NON assoggettabilità a VAS** della variante al PRG in oggetto.

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





# STRALCIO PAI



## LEGENDA

Aree a rischio frana  
(Codice F-xx-yyyy)

- Rischio moderato (R1)
- Rischio medio (R2)
- Rischio elevato (R3)
- Rischio molto elevato (R4)

Aree a rischio esondazione  
(Codice E-xx-yyyy)

- Rischio moderato (R1)
- Rischio medio (R2)
- Rischio elevato (R3)
- Rischio molto elevato (R4)

Aree a rischio valanga  
(Codice V-xx-yyyy)

- Rischio molto elevato (R4)

L'area oggetto di variante del PRG **non** risulta interessata.

## STRALCI ALTRE TUTELE PRG

### Versanti




Versanti con pendenza superiore al 30%  
Art. 31 N.T.A. del P.P.A.R.

La delimitazione offerta dal presente elaborato presenta un carattere esclusivamente indicativo.  
Resta salva la norma di cui all'art. 31 delle N.T.A del P.P.A.R. che fissa le prescrizioni di base permanenti per tutte le aree di versante con pendenza assoluta superiore al 30%.

L'area oggetto di variante del PRG **non** risulta interessata.

## Aree ad alta percettività visuale



L'area oggetto di variante del PRG risulta interessata. Le prescrizioni sono contenute nell'art. 22 delle NTA del PRG che si riportano di seguito:

### *Art. 22 – AMBITI DI TUTELA DELLE ZONE AD ALTA PERCETTIVITA' VISUALE STRADE PANORAMICHE*

*L'ambito comprende il territorio compreso nelle visuali che si percepiscono dai percorsi stradali di cresta principali. In particolare questi sono costituiti dalla strada provinciale 'Matenana', - che collega la statale Valdaso con la Faleriense - e dalla provinciale 'Montotonese' che unisce il*

*capoluogo di Santa Vittoria con Montelparo.*

*In tale ambito, al di fuori dei centri abitati, nei casi di richiesta di concessione edilizia è prescritta specifica e documentata relazione tecnica, firmata dal progettista, sull'impatto visivo prodotto dall'opera in rapporto a quanto si percepisce dai percorsi di cresta segnalati come 'panoramici'.*


*Lungo le strade di cui al presente articolo è vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni, ai sensi della circolare ministeriale n. 400/1979. Inoltre, sempre lungo tali strade, le fasce di rispetto stradale indicate dal D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, sono aumentate del 50%.*

L'ambito del PRG che interferisce con l'area oggetto di variante è rappresentato da aree ad alta percettività.

La zona di riferimento è certamente posta in un ambito scarsamente percepibile in quanto è posta a margine della SS 210 e soprattutto in corrispondenza di gradone naturale del terreno come riscontrabile dalla documentazione fotografica allegata.

In ogni caso all'edificazione in questa zona sarà applicato l'art. 22 delle NTA del PRG che prevede studi sull'impatto visivo prodotto dall'opera in rapporto a quanto si percepisce dai percorsi di cresta segnalati come 'panoramici' ed eventualmente come mitigarli.

## Botanico vegetazionale





 AMBITI DI TUTELA DEL PATRIMONIO BOTANICO VEGETAZIONALE: BOSCHI (UNITA' DI PAESAGGIO UP1-UP3-UP6).

 UNITA' DI PAESAGGIO UP2-UP4 SOGGETTE A PRESCRIZIONI.


 UNITA' DI PAESAGGIO UP6 SOGGETTE A PRESCRIZIONI.

L'area oggetto di variante del PRG **non** risulta interessata.

## STRALCI VINCOLO IDROGEOLOGICO E LEGGE 431/1985





Aree sottoposte a vincolo idrogeologico  
R.D. 30.12.1923 N. 3267 e successive  
modificazioni e integrazioni.



Aree sottoposte a vincolo paesaggistico  
legge 431/85 (decreto Galasso)  
- vincolo sui corsi d'acqua -

L'area oggetto di variante del PRG **non** risulta interessata.

## STRALCIO AREE SIC E ZPS



L'area oggetto di variante del PRG **non** risulta interessata.

## **CONCLUSIONI**

Preso atto di tutto quanto sopra, quindi si ritiene l'intervento congruente e conforme alle previsioni della pianificazione sovra ordinata rappresentata dal PPAR ed agli altri piani sovraordinati, tenuto conto della natura dell'intervento volto a soddisfare esclusivamente le necessità del nucleo familiare, ed in considerazione delle possibilità di sviluppo previsti dai piani stessi.

## **ELABORATI DELLA VARIANTE**

La presente variante urbanistica è costituita dai sotto elencati elaborati:

- Tav. **1** Relazione tecnica di variante al PRG;
- Tav. **2** Rilievo stato di fatto con vincolo PRG, Sezione;
- Tav. **3** Proposta di riduzione del vincolo del PRG, Sezione;
- Relazione geologica, geomorfologica, sismica e della verifica di compatibilità idraulica redatta dal geologo dott. Daniele Mercuri.